

AGENZIA DI TORINO CASTELLO				CODICE 180		NUMERO DI POLIZZA 2019/05/2865205		NUMERO DI VARIAZIONE 6		SUB AGENZIA 368		SIRE 05950																																			
CONTRAENTE COMUNE DI VOLPIANO				VOLPIANO		CODICE FISCALE O PARTITA IVA		01573560016		TO		C.A.P. 10088																																			
DOMICILIO P.ZA V. EMANUELE II 12																																															
DECORRENZA CONTRATTO				SCADENZA CONTRATTO				DURATA CONTRATTO				DATA PRIMA SCADENZA				RATEAZIONE				INDICIZZAZIONE																											
g. 31 m. 12 a. 2025				g. 31 m. 12 a. 2028				a. 03 m. 00 g. 00				g. 31 m. 12 a. 2026				Annuale				si/no NO																											
SOSTITUISCE LE POLIZZE																INCASSATO AL																															
N PARTE				AGENZIA				RAMO				N. DI POLIZZA				PAGATO AL				COASSICURAZIONE				NS. DELEGA				NS. QUOTA				COD. DEL.				N. POLIZZA DELEGATARIA											
si/no																m. a.																															
																886,91				88,69				0,00				24,40				TOTALE PRIMA RATA EURO				1.000,00											
																TOTALE PREMIO NETTO				ACCESSORI				DIRITTI				IMPOSTA				TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO				1.000,00											
																886,91				88,69				0,00				24,40																			
TAC.RINNOVO				REG.PREMIO				TEMP. NO				T.PROD.				CODICE RISCHIO				RESCINDIBILE				RISCHIO COMUNE				POLIZZA COLLEGATA				CODICE DI AGGREGAZIONE															
NO				NO				NO				E				PE001				NO				Ramo				N. Polizza				Ramo				N. Polizza											
si/no				si/no				si/no												si/no m. a.				Agenzia				Ramo				N. Polizza				Agenzia				Ramo				N. Polizza			

VARIAZIONE CONTRATTO

Con effetto dalle ore 24 del 31/12/2025 il contratto è operante nei termini di seguito indicati:

Codice Identificativo della gara: Z352AFDDBA

REALE MUTUA ASSICURA, IN BASE ALLA NORMATIVA ALLEGATA, IL SEGUENTE ENTE PUBBLICO:

Settore: Enti Locali

Attività: COMUNI

Formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione composte da n. 10 pagine, nonché il Mod.5060 VAR.

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

L'Agente Procuratore

IL CONTRAENTE



[Signature]

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti riportati sulle Condizioni di Assicurazione:

IL CONTRAENTE



IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR



Buongiorno Reale 800 - 320320

lunedì - sabato 8 - 20

Il premio è stato incassato il _____ in _____

(l'Agente, Subagente od Esattore)



elemento di controllo per gestione documentale

Utente: A11808Y
Mod. 8078 VAR - Ed. 9/07

ALLEGATO

AGENZIA : TORINO CASTELLO

POLIZZA n. : 2019/05/2865205 VARIAZIONE N.: 6 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA A TESTO LIBERO

Contraente polizza: COMUNE DI VOLPIANO

Si procede al rinnovo della polizza per ulteriori 3 anni dal 31/12/2025 al 31/12/2028

NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE Nr. 20 persone premio lordo pro capite € 50,00

mora 60 gg dalla data di decorrenza del contratto

premio annuo lordo 1.000,00


Clausola Broker

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la copertura la data risultante da un documento ufficiale (Raccomandata, Telefax, Telex, E-mail), come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore



AGENZIA DI TORINO CASTELLO										CODICE 180		NUMERO DI POLIZZA 2019/05/2865205			NUMERO DI VARIAZIONE 7		SUB AGENZIA 368		SIRE 05950		
CONTRAENTE COMUNE DI VOLPIANO										CODICE FISCALE O PARTITA IVA			01573560016								
DOMICILIO P.ZA V. EMANUELE II 12 VOLPIANO										TO			C.A.P. 10088								
DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			RATEAZIONE			INDICIZZAZIONE						
g. 31 m. 12 a. 2025			g. 31 m. 12 a. 2028			a. 03 m. 00 g. 00			g. 31 m. 12 a. 2026			Annuale			si/no NO						
SOSTITUISCE LE POLIZZE										COASSICURAZIONE		NS. DELEGA		NS. QUOTA		COD. DEL.		N. POLIZZA DELEGATARIA		INCASSATO AL	
N PARTE		AGENZIA		RAMO		N. DI POLIZZA		PAGATO AL													
si/no								m. a.													
										// //		// //		// //		// //		TOTALE PRIMA RATA EURO			
										TOTALE PREMIO NETTO		ACCESSORI		DIRITTI		IMPOSTA		TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO			
										// //		// //		// //		// //		// //			
TAC.RINNOVO		REG.PREMIO		TEMP		T.PROD		CODICE RISCHIO		RESCINDIBILE		RISCHIO COMUNE		POLIZZA COLLEGATA		CODICE DI AGGREGAZIONE					
NO		NO		NO		E		PE001		NO		//		//		//		//			
si/no		si/no		si/no						si/no		m. a.		Agenzia		Ramo		N. Polizza			


APPENDICE DI VARIAZIONE

Dietro segnalazione dell'Ente Contraente, le Parti prendono atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato al contratto è il seguente:
CIG B94F4147BF

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore




Buongiorno Reale 800 - 320320
lunedì - sabato 8 - 20



1127930025485501

Il premio è stato incassato il _____ in _____

(l'Agente, Subagente od Esattore)



elemento di controllo per gestione documentale

Utente: A11808Y

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	Il contratto stipulato tra gli Assicuratori ed il Contraente che sottoscrive nell'interesse dell'Assicurato;
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone;
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
Assicuratori:	La Compagnia Reale Mutua di Assicurazioni ha accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;
Premio:	La somma dovuta dall'Assicurato/Contraente agli Assicuratori;
Infortunio:	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea;
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
Invalidità permanente	La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato;
Inabilità temporanea	La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle proprie attività professionali;
Indennizzo:	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;
Beneficiario:	In caso di morte, saranno gli eredi legittimi o testamentari. In caso di Invalidità Permanente saranno gli assicurati stessi;
Istituto di cura:	L'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno;
Ricovero:	La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.

DESCRIZIONE delle ATTIVITÀ'

Volontariato di Protezione civile e Antincendio Boschivo

Ogni attività di volontariato e di soccorso prevista nelle finalità statuarie, ogni attività, nessuna esclusa, rientrante nelle mansioni di protezione civile e di antincendio boschivo, esercitata su esplicita richiesta delle autorità di protezione civile preposte o ritenuta necessaria al ritorno della normalità dai volontari che agiscono nello spirito del volontariato.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune fattispecie di attività:

spegnimenti di incendi boschivi, prevenzione sul territorio, pattugliamento, sorveglianza, pulizia e ripristino di sentieri montani, tagli degli alberi ed arbusti e erbe infestanti di cigli e scarpate lungo strade e sentieri.

Pulizia di fossi e canali, disintasamento fognature, pulizia e lavaggio di cunette e sedi stradali, disinfestazioni da vespe e calabroni.

Previsione, prevenzione e soccorso nelle emergenze, ivi compresa la fase di ritorno alla normalità e le necessarie esercitazioni ed istruzioni.

La protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico e artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse. Collaborazione con Istituzioni, Enti Locali, Aziende Sanitarie, servizi di emergenza (es. Vigili del Fuoco - 118 - Anpas - Croci - Soccorso Alpino) per i servizi connessi alla gestione delle emergenze ed alle attività del volontariato in generale.

Servizi vari per la tutela dell'incolumità pubblica, sorveglianza, addestramento, istituzione di corsi didattici e di sensibilizzazione presso le scuole.

Servizi vari di pubblica utilità, trasporti di popolazione presso sedi sanitarie o di ricovero, attività logistiche, funzionali, di supporto e sicurezza, in collaborazione con le amministrazioni comunali o con altre associazioni di volontariato.

Ricerca e recupero delle persone disperse su richiesta delle autorità preposte con volontari e con l'ausilio di unità cinofile.

Somministrazione di alimenti e bevande ai volontari e alla popolazione.

Partecipazione a manifestazioni in genere o per forme di autofinanziamento e per prestazioni comunque rientranti nelle attività del volontariato.

Partecipazione a lavori di ordinaria manutenzione di ponti radio per la gestione delle trasmissioni.

Nell'espletamento delle attività, i volontari fanno uso di attrezzature, macchinari e mezzi d'opera; i macchinari possono essere montati su autoveicoli (per esempio gru, motopompe, toni illuminanti, generatori di corrente, verricelli, gruppi antincendio ecc.) e/o no (per esempio motoseghe, sramatori, soffiatori e attrezzi vari da lavoro ecc.).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, gli Assicuratori possono richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, gli Assicuratori, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/ Assicurato di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2-Altre Assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 3- Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata del premio sono corrisposti entro 60 giorni dalla data stessa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente/ Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Recesso

Gli Assicuratori ed il Contraente/ Assicurato possono recedere dal presente contratto o, nel caso che siano assicurate più persone, possono far cessare l'Assicurazione relativa alla sola persona infortunata, dando un preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori, questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori, entro suddetto termine, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6- Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata di tre anni a decorrere dal 31.12.2025 al 31.12.2028 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Art. 7- Denuncia dell'Infortunio ed Obblighi Relativi

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata da un certificato medico, deve essere fatta per iscritto all'Assicuratore entro trenta giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, questo ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Il decorso delle lesioni subite dovrà essere documentato da eventuale ulteriore certificazione medica successiva alla denuncia dell'evento fino alla guarigione clinica.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso agli Assicuratori. L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita dei medici degli Assicuratori ed a qualsiasi indagine o accertamento che questi ritengano necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato - salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione - fatta eccezione per i medici designati dagli Assicuratori. Se dolosamente non vengono adempiuti l'obbligo della denuncia e gli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all'indennità. Se tali obblighi non vengono adempiuti colposamente, gli Assicuratori hanno il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 8- Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli Assicuratori.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 9 - Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Patti eleggono come foro competente quello del Contraente/Assicurato in via esclusiva.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in

materia.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/ Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza.

Art. 13 - Regolazione del premio

Si intende acquisito un premio minimo a deposito pari ad Euro 50,00= (comprensivi di imposta) per la copertura di 15 persone. Qualora le persone risultassero superiori a 15 si provvederà ad effettuare la regolazione con acquisizione del medesimo premio lordo pro-capite per ciascuna persona eccedente.

Art. 14 - Clausola Broker

l'incarico all'intermediario assicurativo indicato nella stessa, di rappresentano ai fini della presente polizza.

Pertanto: Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/ Assicurato dichiara di aver affidato

a) Ogni comunicazione effettuata all'intermediario dagli Assicuratori si considererà come effettuata al Contraente/ Assicurato;

b) Ogni comunicazione effettuata dall'Intermediario del Contraente/ Assicurato agli Assicuratori si considererà come effettuata dal Contraente/ Assicurato stesso.

Art. 15 - Esclusione per contaminazione Nucleare

Questa Assicurazione esclude qualsiasi sinistro direttamente o indirettamente conseguente o causato da:

1. Radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive derivanti da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante dalla combustione del propellente di cui sopra;
2. Esplosioni radioattive tossiche o altre proprietà pericolose di qualsiasi altro assemblaggio nucleare o componente nucleare del detto assemblaggio, indipendentemente da come la emissione o esplosione si sia verificata.

Art. 16 - Clausola di esclusione materiali chimici e biologici

Si conviene che la presente assicurazione esclude ogni perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi genere cagionato direttamente o indirettamente o derivante da o connesso con l'uso o la minaccia dell'uso doloso di materiale patogeno o tossico sia chimico che biologico in relazione al quale ed indipendente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisse insieme con altri eventi o in qualsiasi altra sequenza.

Art. 17 - Clausola di limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Giappone, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Art. 18 - Esclusione di guerra, terrorismo e stragi di massa

Fermo le altre condizioni di polizza e modificazioni della stessa, si concorda che il presente contratto di Assicurazione esclude danni o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti, contribuiti, causati, conseguenti o in relazione con quanto di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o eventi che possano aver contribuito, concomitantemente o in altro momento, al danno o costo:

- guerra, ostilità, operazioni belliche (con conflitti dichiarati o no);
- invasioni;
- atti perpetrati da nemici di nazionalità diversa da quella della persona assicurata o del paese

noi quale gli atti si verificano;

- guerra civile;
- sommosse;
- ribellioni;
- insurrezioni;
- rivoluzioni;
- rovesciamento di governi legalmente costituiti;
- tumulti civili che assumano le proporzioni o siano equivalenti ad una rivolta e sommossa;
- colpi di stato militari o usurpazioni di potere;
- esplosioni di armi da;
- l'utilizzazione di armi nucleari, chimiche o biologiche a distruzione di massa, in qualsiasi forma esse siano utilizzate o combinate tra loro;
- omicidi o assalti per i quali sia stata dimostrata incontrovertibilmente la responsabilità di agenti appartenenti uno stato straniero rispetto alla nazionalità dell'Assicurato, sia nei casi di guerra dichiarata con quello stato sia nei casi in cui non vi siano state dichiarazioni di guerra;
- attività terroristica.

Ai fini della presente esclusione:

- per attività terroristica s'intendono l'atto o gli atti perpetrati da un soggetto o da gruppo/i di soggetti, compiuti per ragioni politiche, religiose, ideologiche o analoghe, con l'intenzione di influenzare il governo e/o di seminare il terrore tra l'opinione pubblica o patti della stessa. L'attività terroristica può comprendere, senza essere a questo limitata, il ricorso alla forza o alla violenza e o la minaccia di ricorrervi. Inoltre potranno essere ritenuti responsabili di attività terroristiche soggetti che agiscano individualmente, ovvero per conto di, o in collaborazione con organizzazione/i o governo/i;

- per utilizzazione delle armi nucleari a distruzione di massa si intende l'uso di ogni tipo di esplosivo nucleare o mezzo di emissione, scarico, dispersione, rilascio o fuga di materiale fissile con livello di radioattività con capacità di rendere inabile o portare alla morte persone e animali;

- per utilizzazione di armi chimiche a distruzione di massa si intende l'emissione, scarico, dispersione, rilascio o *fuga* di ogni materiale chimico composto solido, liquido o gassoso, che quando usato causa incapacità, disabilitazione o morte di persone e animali;

- per utilizzazione di armi biologiche a distruzione di massa si intende l'emissione o scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni agente patogeno (produttore di malattie), micro-organismi e/o tossine biologiche (inclusi, modifiche genetiche e tossine chimiche) capaci di causare incapacità, disabilitazione o morte di persone e animali.

Esclusi dalla presente copertura assicurativa s'intendono inoltre i danni o gli esborsi di qualsivoglia natura, direttamente o indirettamente causati o in relazione con eventuali azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere uno o tuffi gli eventi di cui ai sopra elencati punti da (1) a (15).

Nel caso in cui parte della presente esclusione sia da ritenersi nulla o non applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.

SEZIONE 1

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La presente assicurazione è operante per gli infortuni che l'Assicurato subisce a causa ed in occasione dell'espletamento di tutte le attività (e funzioni connesse) indicate al punto DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'.

E' considerata "morte" anche lo stato dichiarato di "coma irreversibile" conseguente ad infortunio.

Sono considerati infortuni anche i seguenti eventi:

- l'asfissia per fuga di gas, vapori, esalazioni velenose o fumi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere e inalazioni di fumi;
- le infezioni od avvelenamenti derivanti da morsi o punture in genere;
- l'annegamento, anche a seguito di imbarco;
- immersione con autorespiratore;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole, di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- infortuni causati dalle forze della natura compresi movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, smottamenti, valanghe e slavine;
- infortuni sofferti in stato di malore o di incoscienza (salvo quanto previsto all'art. 2 Esclusioni).

Si precisa inoltre che la garanzia vale anche per gli infortuni qui di seguito indicati in via esemplificativa e non limitativa:

- paracadutismo;
- durante la guida di autoveicoli, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata;
- durante le scalate di rocce ed accesso a ghiacciai di grado non superiore al terzo, estesa ai gradi superiori purché accompagnati da guida patentata;
- per imprudenze, negligenze o colpa grave, in stato di malore, incoscienza e vertigini;
- in occasione di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari o atti di terrorismo, atti violenti od aggressioni in genere, con l'esclusione della partecipazione volontaria dell'Assicurato, agli eventi;
- azioni di dirottamento o di pirateria aerea;
- per le ernie "traumatiche" o da sforzo;
- atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

- per eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
- durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei;
- in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
- sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
- da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti o motore in genere;
- in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 3 - Rischio aeronautico

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero e/o soccorritore di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, non regolare e di

trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte o privati per attività turistica e di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante il trasporto pubblico passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs. Nel caso di unico evento che colpisca più persone assicurate con la presente polizza, l'esborso massimo complessivo a carico degli Assicuratori non potrà superare la somma di € 5.000.000,00 per aeromobile. Qualora gli esborsi complessivamente a carico degli Assicuratori per i propri Assicurati eccedano il limite sopraindicato gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione alle rispettive somme garantite.

Art. 4 - Rientro Sanitario (valido in Italia e all'estero)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio o malattia che lo colpiscono nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.

Art. 5 - Rimpatrio della salma (valido in Italia ed all'estero)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dalla Contraente, fino al luogo di sepoltura.

Art. 6- Rischio Guerra

La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dello scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

Limitatamente al rischio aeronautico, l'assicurazione si intende estesa agli eventi conseguenti a rischio guerra con esclusione di sorvoli o soste nei paesi in stato di guerra.

Art. 7- Rimborso spese mediche

Gli Assicuratori garantiscono, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, nonché delle spese farmaceutiche.

Art. 8 - Rischio in itinere

La garanzia viene estesa agli infortuni che avvengono durante il tempo necessario a compiere il tragitto abituale dall'abitazione dell'Assicurato al luogo di intervento (ivi compresa la sede dell'Associazione) e viceversa.

Art. 9- Persone non assicurabili

Sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati a prescindere dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali risultassero affetti, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dall'art. 11 (Criteri di indennizzabilità).

L'assicurazione non vale per le persone di età superiore a 80 anni.

Per le persone che raggiungano tale limite di età l'assicurazione avrà termine alla prima scadenza annuale del premio.

Per gli Assicurati di età compresa tra i 16 e i 18 anni, la somma assicurata deve intendersi pari a € 50.000 caso morte da infortunio ed € 50.000 per il caso di invalidità permanente da infortunio.

Art. 10 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo determinarono, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata all'agenzia a cui è assegnato il contratto, entro il 30° giorno lavorativo dall'infortunio. L'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Art. 11 - Criteri di indennizzabilità

Gli Assicuratori corrispondono l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure per il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

a) MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma non entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

b) IN VALIDITA' PERMANENTE

Se ad un infortunato in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta una invalidità permanente e questa si verificherà - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquideranno per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:

la valutazione del grado di invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente.

Gli Assicuratori prendono atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "desti"? si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 75%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.

c) MORTE PRESUNTA

Gli Assicuratori dichiarano che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, nonché in caso di scomparsa per qualsiasi altra causa, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, gli Assicuratori hanno diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.

Art. 12 - Controversie

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a nonna e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 13 - Liquidazione dell'indennità

Gli Assicuratori ricevuta la documentazione medica ed esperiti gli accertamenti del caso, si impegna a liquidare l'indennità entro 30 giorni dall'atto di liquidazione.
L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.

Art. 14 - Limiti territoriali

La presente polizza si intende operante nel inondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti in Italia in Euro.

Art. 15 - Esonero denuncia infermità e difetti fisici

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità, le mutilazioni i difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

Art. 16 - Rinuncia al diritto di surroga

Gli Assicuratori rinunciano a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di rivalsa ("surroga") che potesse competere per l'art. 1916 CC. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 17- Diaria per ricovero

Gli Assicuratori corrispondono, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, l'indennità giornaliera indicata al successivo art. 19, per ogni giorno di degenza, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all'estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.
La presente garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di due giorni.

Art. 18 - Diaria per applicazione apparecchio gessato

In caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti l'applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, gli Assicuratori corrispondono, L'indennità giornaliera indicata al successivo art. 19.
La presente garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di due giorni.

Art. 19 - SOMME ASSICURATE

Garanzia	Limite di indennizzo
Caso morte	€ 520.000,00
Caso Invalidità permanente	€ 520.000,00
Inabilità Temporanea (max 60gg)*	€ 75,00/gg
RSM (rimborso spese mediche) (max 365gg)	€ 15.000,00
Diaria da ricovero per Infortunio (max 2 mesi)	€ 52,00/gg
Diaria gesso/ tutore	€ 50,00/gg
Rientro sanitario da Italia ed estero	€ 5.000,00
Rimpatrio salma da Italia ed estero	€ 5.000,00

*garanzia valida solo per gli Assicurati Lavoratori Autonomi e Liberi professionisti e con l'applicazione di una franchigia di 5 giorni, non cumulabile con la diana da ricovero. Al fine di ottenere l'indennizzo è necessario presentare, unitamente alla documentazione medica, documento comprovante l'iscrizione alla CCIM e/o partita iva.

La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta alle seguenti franchigie:

3% sulla somma eccedente€ 120.000 e fino a € 260.000

5% sulla somma eccedente€ 260.000 e fino a € 520.000

Art. 20 - Limiti per evento catastrofale

La massima esposizione degli Assicuratori per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo non potrà superare€ 20.000.000.

Art. 21 - Estensione Guerra e Terrorismo con Clausola di Recesso entro le 168 ore

(Questa clausola si intende estesa al mondo intero ad esclusione dei paesi indicati nell'allegata lista)
Ferne le altre condizioni di polizza e a parziale deroga della 'Esclusione di guerra, terrorismo e stragi di

massa" si estende l'Assicurazione a lesioni corporee direttamente o indirettamente causate, conseguenti o in relazione con quanto di seguito precisato:

1. Guerra, ostilità, operazioni belliche (con conflitti dichiarati o no);
2. Invasioni;

Art. 22 Clausola di Limitata Esclusione di Stato di Guerra

Fermo restando quanto contrario al contenuto della presente polizza, la presente polizza assicurativa non copre danni conseguenti a:

stato di guerra, dichiarato o no, tra i seguenti paesi: Cina, Francia, Regno Unito, Federazione Russa e Stati Uniti d'America; o stato di guerra sul territorio europeo, dichiarato o no (ad eccezione di guerre civili o azioni applicative condotte da o per conto delle Nazioni Unite) nel quale siano coinvolti i paesi sopra elencati o loro forze armate.

Lista dei Paesi esclusi per i Rischi Italiani

1. Afghanistan
2. Libia
3. Chechnya
4. Egitto (Sinai)
5. Iran
6. Iraq
7. Mali
8. Mozambico
9. Nigeria
10. Repubblica Centrafricana
11. Repubblica Democratica del Congo
12. Siria
13. Sudan
14. Sud Sudan
15. Yemen
16. Zimbabwe

Il Contraente

Reale Mutua

